

COMUNE DI PIEVE DI CORIANO
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

**Regolamento adottato con deliberazione di C.C. n° 41 del 30/11/1998
e modificato con deliberazione di C.C. n° 3 del 08/02/1999 e n° 9 del
24/02/2000**

ART. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

ART. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto delle concessioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinata dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalla disposizione dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà

eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

ART. 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentate che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

ART. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

ART. 5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

ART. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART. 7

Modifica, sospensione, revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ART. 8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

ART. 9

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

ART. 10

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in almeno n° 2 categorie;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

ART. 11

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n° 2 categorie, secondo l'elenco di classificazione di seguito indicato, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

a) Elenco delle strade, spazi ed aree pubbliche classificate nella 1^ categoria:

N° Ord.	Descrizione delle strade o area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	Piazza	Capoluogo	Piazza Antonio Gramsci
2	Piazzale	Capoluogo	Piazzale Aldo Moro
3	Strada	Capoluogo	Via Antonio Vivaldi
4	Strada	Capoluogo	Via Bugatte
5	Strada	Capoluogo	Via Cittadella
6	Strada	Capoluogo	Via Dei Caduti
7	Strada	Capoluogo	Via Don Lorenzo Milani
8	Strada	Capoluogo	Via Giacomo Matteotti

9	Strada	Capoluogo	Via Gioacchino Rossini
10	Strada	Capoluogo	Via Gisiolo
11	Strada	Capoluogo	Via Giuseppe Verdi
12	Strada	Capoluogo	Via Gorgadelli
13	Strada	Capoluogo	Via Libertà
N° Ord.	Descrizione delle strada o area pubblica	Ubicazione	Denominazione
14	Strada	Capoluogo	Via Mirandoletta
15	Strada	Capoluogo	Via Pelate
16	Strada	Capoluogo	Via IV Novembre
17	Strada	Capoluogo	Via Roma
18	Strada	Capoluogo	Via Rotta
19	Strada	Capoluogo	Via Sandro Pertini
20	Strada	Capoluogo	Via XX Settembre
21	Strada	Capoluogo	Via XXV Aprile

b) Elenco delle strade, spazi ed aree pubbliche classificate nella 2^a categoria:

N° Ord.	Descrizione delle strada o area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	Strada	Capoluogo	Via Argine Est
2	Strada	Capoluogo	Via Argine Ovest
3	Strada	Capoluogo	Via Cabruciata
4	Strada	Capoluogo	Via Palazzina
5	Strada	Capoluogo	Via Volto

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.

4. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla prima.

ART. 12

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse non soggetto ad alcun frazionamento.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorni ed in base alla superficie occupata.

ART. 13

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

	I Categoria Lire	II Categoria Lire
Occupazione del suolo	1.000	800
Occupazione del soprassuolo	1.000	800
Occupazione del sottosuolo	1.000	800

b) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui alla lettera a), moltiplicata per il valore di cui al successivo art. 14 del presente regolamento, è determinata ad ore effettive di occupazione.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale di 5% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera a).

3. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 14

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 13 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 16 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0.70 e superiore a 2.

ART. 15

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

a) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 13 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art.16. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

Formula: $PTB \times CE \times MQ./ML. \times 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera a).

b) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 13 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 16. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O), la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per il numero dei giorni (N° GG.).

Formula: $TB \times CE : 24 \times O$ (ore effettive) $\times MQ./ML. \times N^{\circ} GG.$

I metri quadrati o lineari presi a base per i calcoli di cui sopra, vengono arrotondati all'unità superiore della cifra contenente decimali. Il canone non è dovuto per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ART. 16

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

Tipologia di occupazione	Coefficienti moltiplicatori
Occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali, culturali sportive	0.8
Erogazioni servizi pubblici con condutture, cavi, impianti	1.5
Parcheggi pubblici	1.5
Distributori di carburante	1.5
Esercizio attività edilizia	0.8
Venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli	0.8
Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (escluse quelle in occasione della fiera che sono esenti)	0.8
Altre attività	1

ART. 17

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. *Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, nulla è dovuto.*

3. Il canone applicabile alle occupazioni permanenti realizzate dalle aziende di erogazione di pubblici servizi viene determinato forfetariamente come segue:
- a) per le occupazioni del territorio comunale il canone è dovuto in relazione al numero di utenze ivi presenti nella misura di lire 1.500 per ogni utenza.
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al comune non può essere inferiore a lire 1.000.000.
4. L'importo di cui al comma 3 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. E' in facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate e di effettuare controlli nel territorio comunale.
5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
6. In forza dell'art. 3, comma 63, lettera a) della legge 28/12/1995, n° 549, il Consiglio Comunale, con delibera del 26/02/1997, n° 6, ha stabilito la "non applicazione" della tassa sui passi carrabili. Con l'abolizione della tassa e l'istituzione del canone, la suddetta "non applicazione", con il presente regolamento, si vuole estendere anche al canone sui passi carrabili.
7. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, il canone è dovuto per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione con gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, che eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni complessivamente eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzate. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
8. Per il mercato settimanale, qualora venga istituito, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.
9. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, (escluse quelle poste in essere durante la fiera annuale che sono esenti) la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciali in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.
10. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione. Al medesimo atto di concessione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

ART. 18

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

ART. 19
Agevolazioni

1. Il canone è ridotto dell'80% per:
- a) occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali;
 - b) occupazioni realizzate per finalità culturali;
 - c) occupazioni realizzate per finalità sportive;
 - d) occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - e) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, o le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (escluse le occupazioni effettuate in occasione della fiera che sono esenti).

ART. 20
Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap;
 - b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. della imposta sul reddito (D.P.R. 22/12/1996, n° 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993, n° 507, capo I, e le aste delle bandiere.
 - d) i passi carrabili;
 - e) le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante durante la fiera annuale;
 - f) le tende fisse o retraibili anche di attività commerciali;
 - g) le fioriere ornamentali;
 - h) i cartelloni e gli altri mezzi pubblicitari;
 - i) le occupazioni di soggetti che non svolgono attività commerciali con balconi, verande, bow-windows e simili infissi;
 - j) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, istituzionale, culturale o sportivo purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - k) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono iniziative a scopo benefico;
 - l) le occupazioni temporanee effettuate da soggetti che non svolgono attività commerciali o che svolgono attività senza fini di lucro, durante manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.

ART. 21

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il pagamento del canone di cui al comma 1 va effettuato entro il *30 aprile* di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Nel caso in cui venga rilasciata una nuova concessione per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere eseguito all'atto del rilascio di detta concessione.
4. Il versamento del canone va effettuato su conto corrente postale intestato alla Tesoreria, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore. E' ammesso anche il versamento diretto alla Tesoreria comunale.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. *E' ammessa la possibilità del versamento in 3 rate, senza interessi, di uguale importo, scadenti il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a lire 3.000.000=.*

ART. 22

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

ART. 23

Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante:
 - consegna del relativo ruolo al Concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni in materia previa messa in mora del debitore (artt. 67, 68 e 69 D.P.R. 28/01/1988, N° 43);
 - oppure mediante ingiunzione fiscale (R.D. 14/04/1910, n° 639).
2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 24

Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Responsabile del settore finanziario su proposta del Responsabile del settore competente. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
3. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare non superiore a lire 20.000.

ART. 25

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 100.000 a lire 500.000, con l'osservanza delle disposizioni di legge (Capo I, sez. 1^a e 2^a L. 24/11/1981, n° 689), fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 2 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
5. Per l'applicazione della sanzione, relativa alle occupazioni abusive, provvede un incaricato della Polizia Municipale, anche su segnalazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Tributi.

ART. 26

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (Art. 5, Legge 1034/71).
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 27

Funzionario responsabile del procedimento

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 28

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare ovvero con il pagamento del canone nella misura risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

ART. 29

Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Dal 1° Gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del Decreto Legislativo indicato al comma 1.

ART. 30

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° Gennaio 1999.

